

N. R.G. 658/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
S.R.L. rappresentato e difeso dall'avv. NAPPI SEVERINO

RICORRENTE

contro

FILT CGIL rappresentato e difeso dall'avv. MISCIONE MICHELE

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione **S.R.L.** domandava *"in riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale del lavoro di Ravenna in data 14 / 15 giugno 2017: 1) accogliere la*



presente opposizione e dichiarare legittima e comunque non antisindacale la condotta tenuta dalla . . .”.

FILT CGIL resisteva all'opposizione.

La presente controversia attiene ad una opposizione avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 28 Statuto dei lavoratori il cui contenuto motivo qui di seguito si riporta.

Con ricorso FILT CGIL domandava *“accertare che . . . S.r.l., nel contestare ad . . . (componente Rsu) fatti relativi all'attività sindacale svolti con correttezza e nel rispetto della verità e quindi irrogandogli la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione, ha posto in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale della Rsu e della Filt-Cgil (nel cui ambito è stato eletto . . .); - di conseguenza, ordinare a . . . S.r.l. la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, annullando a tutti gli effetti la contestazione e la sanzione disciplinare irrogata ad . . . (docc. 11 e 14)”.*

S.R.L. resisteva all'azione.

Questi i fatti.

In data 13.3.2017 . . . dipendente della resistente e membro della relativa R.S.U., rilasciava una intervista a “Ravenna Notizie” nella quale, rispondendo (nell'ambito di un articolo in materia di agitazione dei dipendenti marittimi) alla domanda del cronista *“Inoltre, alla vertenza nazionale si somma a Ravenna anche una vertenza locale”*, dichiarava: *“Infatti noi addetti ai rimorchiatori siamo in stato di agitazione dal 30 agosto per via dell'orario di lavoro, che è diventato sempre più pesante – conclude . . . – Facciamo in genere turni di lavoro di 12 ore che con il sistema del cosiddetto scivolamento (cioè dello straordinario, ndr) spesso diventano anche turni che superano le 14 ore massime consentite. Il nostro datore di lavoro sostiene che le pause fra un servizio e l'altro non vanno considerate lavoro effettivo, ma*



non è così: quando tu sei di turno sei comunque a disposizione, non è che puoi gestire il tempo a tuo piacere o rilassarti. Chiediamo perciò orari meno pesanti”.

Il datore di lavoro contestava, con nota del 5.4.2017, quanto segue *“Abbiamo appreso che Ella, in data 13 marzo 2017, ha rilasciato al quotidiano locale “Ravenna Notizie” un’intervista con la quale ha denunciato l’illiceità ed illegittimità dell’organizzazione del lavoro adottata dalla Società. La particolare gravità del Suo comportamento risiede non solo nella mendacità delle affermazioni rilasciate, idonee a ledere l’immagine e la reputazione della nostra Società, ma anche nel fatto che la richiamata organizzazione è stata negoziata d’intesa con le OO.SS. alle quali Ella appartiene quale componente RSU e da Lei sottoscritta per accettazione nella cennata qualità. La gravissima condotta da Lei posta in essere, oltre a violare apertamente gli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede che su di Lei incombono in forza del la sussistenza del rapporto di lavoro con noi in essere, è idonea - tenuto conto anche del ruolo che ricopre presso la nostra Società - a scuotere il legame fiduciario posto a fondamento dello stesso, e a rivestire profili di rilevanza penale per i quali ci riserviamo di agire separatamente”.*

Seguiva la sanzione disciplinare di 1 giorno di sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Tale sanzione disciplinare deve ritenersi effettivamente frutto di una condotta antisindacale.

Non risultano, infatti, dichiarazioni “mendaci” del sindacalista.

Deve premettersi che tra le parti sussiste una vertenza già da quasi un anno sul tema del tempo di lavoro e dei riposi.

Infatti, già in data 13.6.2016 la R.S.U. di denunciava il superamento del limite massimo delle 14 ore su 24 ex art. 3 D.Lgs. 108/2005, computando le soste, per chiedere i provvedimenti del caso.

In data 30.8.2016 veniva attivato lo “stato d’agitazione” da parte non solo della Rsu, ma anche dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.



In data 1.12.2016 Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno chiesto un incontro con la davanti al Prefetto di Ravenna, denunciando di nuovo la “violazione delle legge 108 sugli orari massimi di lavoro”.

L'11 gennaio 2017 c'è stato l'incontro in Prefettura, dove Rsu e sindacati hanno denunciato ancora la violazione sull'orario computando le soste ed in particolare “lo sfioramento delle 14 ore di permanenza al lavoro consecutive”. Lì è stato deciso di chiedere chiarimenti alla Capitaneria di porto e le OO.SS. hanno precisato che sull'orario non è possibile un accordo aziendale in deroga.

In data 24.1.2017 si interessava anche la CIGL nazionale.

In data 17.2.2017 perveniva alla prefettura nota del 16.2.2017 della capitaneria di porto in cui si dà atto dell'esistenza di interpretazioni discordanti sulla normativa.

In data 13.3.2017 usciva l'intervista per cui è causa.

Nella stessa non si ravvisano dichiarazioni mendaci, bensì l'esposizione del contenuto e della sostanza di una rivendicazione sindacale, con una esposizione che dà sintetico conto anche dell'esistenza delle ragioni padronali.

Dall'articolo risulta evidente l'esistenza di una vertenza, che infatti esiste.

Nessuna menzogna, pertanto.

Nella sostanza delle rivendicazioni, premesso che in questa sede non può farsi il processo al merito della vicenda, che non rileva, può bene farsi riferimento al parere dell'Autorità portuale, nella quale si dà atto di contrasti interpretativi tra le parti in causa.

Ciò conferma, quindi, l'esistenza non solo di una vertenza, ma anche di ragioni – datoriali e sindacali – che si contrappongono.

Ne consegue che l'aver riportato (in modo veritiero e continente) l'esistenza di siffatto contrasto su un organo di stampa locale, all'evidente fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vertenza dei marittimi, non può che rappresentare una delle forme di concretizzazione dell'attività sindacale.



La conseguenza che ne discende è che la reazione punitiva avverso l'esercizio (corretto) di tale attività sindacale, non può che essere oggettivamente (ma anche soggettivamente) antisindacale.

Le ragioni esposte dalla resistente (fondate essenzialmente sulla propria opinione del merito della vertenza, nonché soprattutto sull'aver il sindacalista partecipato, in passato, alla stipula del CCA con il quale veniva tra l'altro concordata l'organizzazione del lavoro aziendale) non vanno a inficiare il ragionamento appena esposto.

Il merito in senso stretto, come detto, non rileva, posto che qui viene in rilievo il diritto di esporre (in modo continentale) sulla stampa una posizione di parte qual è la posizione sindacale.

La questione dell'orario di lavoro e dei riposi, come detto, è dibattuta e se non se ne potesse nemmeno parlare, ne risulterebbe lesa una delle prerogative sindacali.

La circostanza che il sindacalista, in passato, abbia partecipato alla stipula del CCA è manifestamente irrilevante, perlomeno nell'ottica datoriale (potranno, semmai, lamentarsene i suoi rappresentati).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rispetto a tale decisione, non sono emersi in sede di opposizione argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già analiticamente valutati in sede di prime cure, che devono qui pertanto essere richiamati e ribaditi.

Ne consegue la conferma del provvedimento della prima fase, dovendo essenzialmente ritenersi che il lavoratore, nel rilasciare l'intervista nella quale dava atto dell'esistenza (e della sostanza, illustrando peraltro anche la posizione datoriale, oltre a quella dei lavoratori) di un conflitto sindacale, abbia svolto attività di tipo sindacale.

Le spese di lite della seconda fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) respinge l'opposizione;
- 2) condanna S.R.L. a rimborsare a FILT CGIL le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.

Ravenna, 28 settembre 2017

Il Giudice
dott. Dario Bernardi

